



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

ALLEGATO a Decreto Rettorale REP. DRD n° 2834 /2019 Prot.n. 231696 in data 12/11 /2019

“REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI SPIN-OFF E START-UP”

Art. 1 - Principi e disposizioni generali.

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito indicata per brevità “Università” o “Ateneo”, sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in nozioni utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della società.

2. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente ed in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto, l'Università favorisce la costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up ai sensi del D.M. n. 168 del 2011 in attuazione dell’art. 6, comma 9, L. n. 240 del 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 297 del 1999, aventi come scopo lo sfruttamento a fini imprenditoriali dei risultati della ricerca svolta all’interno dell’Ateneo e lo sviluppo di nuovi prodotti o di servizi con carattere di marcata innovatività.

3. Le iniziative volte all’avvio di Spin-off e Start-up devono essere compatibili con la vocazione dell’Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità dell’Ateneo.

4. Sono definite “Spin-off dell’Università degli Studi di Parma” (o anche “Spin-off dell’Università” o ancora “Spin-off Universitario”) quelle società per azioni o a responsabilità limitata aventi lo scopo di cui al secondo comma, nelle quali l’Università partecipa in qualità di socio. È permesso altresì, in caso di utilizzo della lingua inglese, servirsi esclusivamente della qualifica di “Spin-off of the University of Parma” o “University Spin-off”.

5. Sono definite “Spin-off patrocinato dall’Università degli Studi di Parma” (o anche “Spin-off Patrocinato”) quelle società per azioni o a responsabilità limitata aventi lo scopo di cui al secondo comma, nelle quali l’Università non partecipa al capitale sociale e non riveste in alcun modo la qualità di socio né ne detiene una partecipazione indiretta, ma che dall’Università sono riconosciute come tali sulla base di un progetto proposto dai soggetti di cui al successivo art. 2, comma 2. È permesso altresì, in caso di utilizzo della lingua inglese,



servirsi esclusivamente della qualifica di “Academic Spin-off under the patronage of the University of Parma”. Nessun'altra espressione può essere utilizzata dalla società in abbinamento al nome dell'Università degli Studi di Parma o a sue traduzioni in qualsiasi altra lingua.

6. Nel caso in cui uno Spin-off dell'Università o uno Spin-off Patrocinato abbiano i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di società qualificate “Start-up innovative” ai sensi dell'art 25 del D.L. n. 179 del 2012, la società interessata, può iscriversi quale “Start-up innovativa” nell'apposito elenco del Registro delle imprese presso la CCIAA competente.

7. La durata della qualifica di Spin-off Universitario non può essere superiore a tre anni a far tempo dall'atto di costituzione della società successivo all'approvazione dell'Ateneo. Alla scadenza, in ragione di eventuali particolari condizioni dell'ambito di attività della società e dell'interesse dell'Università, la durata può essere rinnovata per altri tre anni. A tale ulteriore scadenza, solo in casi eccezionali ed in ragione di specifici interessi dell'Ateneo, la durata può essere ulteriormente rinnovata per tre anni.

8. La durata della qualifica di Spin-off Patrocinato è triennale a far tempo dall'atto di costituzione della società successivo all'approvazione dell'Ateneo. Alla scadenza, in ragione dell'interesse dell'Università, la durata può essere successivamente rinnovata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a tre anni.

9. Le modalità di riconoscimento e di rinnovo della qualifica di uno Spin-off, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli successivi. Nel presente regolamento, l'uso della denominazione “Spin-off” o del termine “società” senza ulteriore qualificazione è da riferirsi di volta in volta all'una o all'altra o ad entrambe insieme delle due tipologie di società di cui ai commi 4 e 5 secondo il contesto di utilizzo.

Art. 2 - Soggetti proponenti, qualità di socio e altri partecipanti.

1. La costituzione di uno “Spin-off Universitario”, di cui all'art. 1, comma 4, può essere proposta esclusivamente dall'Università ovvero da una o più unità di personale docente dell'Università, nonché, in presenza di almeno uno dei precedenti soggetti, da titolari di assegni di ricerca e dottorandi di ricerca dell'Università. La partecipazione dell'Università in qualità di socio è definita e disciplinata nell'art. 3.

2. La costituzione di uno “Spin-off Patrocinato”, di cui all'art. 1, comma 5, può essere proposta esclusivamente da una o più unità di personale docente nonché, in presenza di almeno uno dei precedenti soggetti, da titolari di assegni di ricerca e dottorandi di ricerca dell'Università.



3. È fatto obbligo ad ogni soggetto proponente diverso dall'Università, di partecipare al capitale sociale e assumere la qualità di socio al momento della costituzione della società, secondo le modalità previste nelle disposizioni successive.

4. È possibile proporre il riconoscimento della qualifica di Spin-off per una società già costituita da non più di un triennio, sulla base di proposte formulate alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, e nel rispetto della disciplina del presente regolamento. E' altresì possibile proporre la trasformazione della qualifica di uno Spin-off dell'Università in Spin-off Patrocinato, e viceversa. In questi casi la durata della nuova qualifica è da computarsi con quella precedente, ai fini dell'art. 1, commi 7 e 8.

5. Oltre ai soci proponenti, negli Spin-off può essere ammessa la partecipazione al capitale sociale di ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) nel caso di partecipazione di soci privati allo Spin-off Universitario, la scelta di tali soci deve avvenire con procedura di evidenza pubblica;
- b) negli altri casi o in relazione agli Spin-off Patrocinati, qualora sia valutata dall'Ateneo la presenza di eventuali importanti agevolazioni, vantaggi economici o concessioni, diretti o indiretti, che possano derivare alla società in ragione del suo stato di Spin-off, la scelta dei soci deve avvenire nel rispetto dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalle norme nazionali ed europee sulla scelta pubblica del socio;
- c) sono esclusi dalle prescrizioni delle precedenti lettere a) e b), i seguenti soggetti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 297/1999:
 - c.1) gli imprenditori che esercitano un'attività industriale di produzione di beni e servizi o un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - c.2) le imprese artigiane di produzione;
 - c.3) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere c.1) e c.2);
 - c.4) società, consorzi e società consortili, comunque costituite con le modalità stabilite dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 297/1999;
 - c.5) enti di ricerca anche a carattere regionale, ENEA ed ASI;
 - c.6) società di assicurazione, banche e intermediari finanziari iscritti all'albo presso la Banca d'Italia, fondi mobiliari chiusi istituiti di cui alla L. 344/1993, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui alla L. 317/1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del D.lgs. 58/1998, intermediari finanziari iscritti all'albo.

6. Successivamente alla sua costituzione e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente, la partecipazione di personale dipendente, dottorandi e assegnisti di ricerca dell'Università ad uno Spin-off può aversi in termini sia di partecipazione al capitale sia di impegno diretto, secondo le prescrizioni dei propri ordinamenti, nel conseguimento



dell'oggetto sociale, fornendo alla società conoscenze e competenze generate in un contesto di ricerca.

7. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti, soci e altri partecipanti, di dichiarare formalmente per iscritto di conoscere, accettare e rispettare, per quanto di pertinenza, il presente regolamento.

Art. 3 - Partecipazione dell'Università di Parma nello "Spin-off dell'Università".

1. La partecipazione dell'Università, in qualità di socio, nello "Spin-off dell'Università", che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni diversi dal denaro, non può superare il 20% del capitale sociale, salvo che il proprio Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo, non disponga diversamente ricorrendo particolari motivi di convenienza od opportunità.

2. La partecipazione dell'Università non potrà essere ridotta se non col consenso dell'Università stessa e dovranno essere previste a suo favore adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off. A tal fine lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che:

- a) in caso di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) in caso di cessione di azioni o quote da parte degli altri soci, spetti all'Università il diritto di gradimento da esercitarsi secondo le disposizioni del codice civile, senza obbligo di acquisto in capo all'Università;
- c) l'alienazione di azioni o quote dell'Università avvenga nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 secondo i generali principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali è possibile anche alienare la partecipazione ricorrendo alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, previa delibera consiliare dell'Università che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci;
- d) le azioni o quote dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite;
- e) sia riconosciuta all'Università priorità nel rimborso del residuo attivo di liquidazione, talché esaurita la fase di liquidazione sul relativo residuo attivo vi sarà la prioritaria ed integrale soddisfazione delle quote detenute dalla medesima;
- f) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di



nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione ed un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale;

- g) in caso di modifica delle condizioni statutarie previste nel presente comma e nel successivo comma 3, sia riconosciuto all'Università diritto di recesso;
- h) qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento dello Spin-off, sia riconosciuto all'Università diritto di recesso;
- i) oltre che nei casi e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della società, spetti all'Università il diritto di recesso *ad nutum* che dunque può recedere dalla società in qualsiasi momento. In tal caso, il diritto di recesso deve essere esercitato con un preavviso di centottanta giorni.

3. Lo statuto dello Spin-off in forma di società per azioni deve inoltre contenere:

- a) clausola che escluda il requisito di una quota di possesso del capitale sociale per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 2, c.c.;
- b) clausola che consenta in ogni caso all'Università la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Tali clausole saranno iscritte, ai sensi dell'art. 223-bis, comma 6, disp. att. del codice civile.

4. I soci dello Spin-off dovranno sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a tre anni, rinnovabili alla scadenza nel caso di rinnovo della durata dello Spin-off, i quali prevedano che:

- a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società non può eccedere quanto usualmente praticato sul mercato per lo svolgimento della medesima attività;
- b) i soci non possono deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o modifiche di statuto senza il consenso dell'Università, a salvaguardia della partecipazione della stessa;
- c) i soci mantengono per un periodo di almeno tre anni dalla costituzione della società la propria partecipazione al capitale della stessa, salvo che, in casi eccezionali e per ragioni di opportunità, col parere favorevole dell'Università, la maggioranza dei soci deliberi la cessione di azioni o quote. Qualora tutti i soci dipendenti dell'Università cedessero le rispettive partecipazioni al capitale sociale, la società perde lo *status* di Spin-off;
- d) l'Università può consentire alla società la permanenza all'interno delle strutture universitarie, alle condizioni e nelle forme da stabilirsi tramite apposita convenzione a titolo oneroso, fino a tre anni dalla sua costituzione. L'eventuale prolungamento è subordinato a specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentiti il Consiglio di Dipartimento e il Comitato Spin-off/Start up di Ateneo.

La conclusione, la modifica e lo scioglimento dei patti parasociali devono essere previamente sottoposti all'Università ed approvati dal suo Consiglio di Amministrazione.

I medesimi patti devono essere sottoscritti anche con gli eventuali soci subentranti dopo la costituzione della società.



5. Ai sensi dell'art.14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'Università è preclusa la possibilità di partecipare, salvo quanto previsto dagli art. 2447 e 2482 ter del codice civile, ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie nel caso lo Spin-off abbia registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

6. Scaduti i termini di cui all'art. 1, comma 7, l'Università cede la propria partecipazione nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto della società e del presente regolamento.

7. Nell'ambito delle proprie attività, è fatto espresso divieto alla società di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dall'Università.

Art. 4 - "Spin-off Patrocinato", non partecipato dall'Università.

1. Alle società riconosciute dall'Università con la qualifica di "Spin-off Patrocinato" e al personale dipendente dell'Università partecipante o che intenda svolgere attività o funzioni nello Spin-off Patrocinato, si applicano le previsioni del presente regolamento, ove compatibili, con esclusione di quelle di cui all'art. 3, salvo se diversamente disposto nel regolamento stesso.

2. Nello statuto di ciascun "Spin-off Patrocinato" deve essere previsto che l'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione di propri specifici interessi, possa entrare a far parte della compagine sociale con una partecipazione non superiore al 20% e, conseguentemente, disporre la trasformazione della società in "Spin-off Universitario". Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui l'Università abbia dismesso le proprie quote di partecipazione per volontà propria o per disposizione di legge.

3. L'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può revocare in qualsiasi momento il riconoscimento di "Spin-off Patrocinato" qualora, a suo insindacabile giudizio, vengano a mancare uno o più requisiti o condizioni previsti per la sua approvazione.

4. Nell'ambito delle proprie attività, è fatto espresso divieto alla società di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dall'Università.

5. Lo Spin-off deve fornire al Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo almeno una volta all'anno una relazione scritta sull'attività della società.

6. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Le informazioni devono essere fornite entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.



Art. 5 – “Start-up” dell’Università di Parma.

1. Le società qualificate “Start-up” ai sensi dell’art. 1, comma 6, devono dare tempestiva comunicazione all’Università dell’avvenuta iscrizione nell’apposito elenco del Registro delle imprese presso la competente CCIAA, depositando contestualmente idonea visura camerale.
2. Tale iscrizione non fa venir meno la qualificazione della società quale Spin-off dell’Università o Spin-off Patrocinato.
3. Qualora iscritta in tale elenco, la società è qualificata, a seconda se partecipata o meno dall’Università, anche come “Start-up dell’Università degli Studi di Parma” (o anche “Start-up Universitaria”) o “Start-up patrocinata dall’Università degli Studi di Parma” (o anche “Start-up Patrocinata”) nell’ambito dei periodi di cui all’art. 1, commi 7 e 8. È permesso altresì, in caso di utilizzo della lingua inglese, servirsi della qualifica rispettivamente di “Start-up of the University of Parma” o “Academic Start-up under the patronage of the University of Parma”. Nessun’altra espressione può essere utilizzata dalla società in abbinamento con la qualifica di “Start-up” al nome dell’Università degli Studi di Parma o a sue traduzioni in qualsiasi altra lingua.
4. Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare i requisiti o condizioni prescritti dalla legge per la regolare permanenza dell’iscrizione nell’elenco delle Start-up, la società deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare, ove possibile, i requisiti e le condizioni di legge oppure, in caso contrario, procedere alla cancellazione dall’elenco, dandone tempestiva comunicazione all’Università una volta cancellata.
5. A tali Start-up si applicano le disposizioni del presente regolamento, anche quelle riferite agli Spin-off, in quanto compatibili, nonché quelle previste dalla legge in materia, in particolare agli artt. 25-32 del D.L. n. 179/2012.

Art. 6 - Autorizzazione all’utilizzo del logo.

1. Agli Spin-off non è consentito l’uso del logo istituzionale dell’Università di Parma.
2. L’Ateneo distingue e valorizza le società riconosciute Spin-off concedendo loro la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito per gli Spin-off Universitari e a titolo oneroso per gli Spin-off Patrocinati, uno specifico logo dedicato al trasferimento tecnologico (logo di accreditamento aziendale, di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, che ne fa parte



integrante), sulla base di un apposito contratto di licenza che ne indica le condizioni, le cautele e gli eventuali limiti e che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente o successivamente alla stipula dell'atto costitutivo della società.

3. In caso di licenza onerosa, l'Università provvede alla quantificazione degli oneri sulla base di uno specifico tariffario, redatto anche avvalendosi di esperti.

4. Il contratto di licenza deve prevedere che la società garantisca e tenga manlevata ed indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

5. Qualora l'Università cessi di essere socio o decada il riconoscimento di Spin-off, la società deve interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

Art. 7 - Permanenza all'interno delle strutture dell'Università.

1. L'eventuale permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture universitarie viene limitata ad un periodo massimo di tre anni dalla data di costituzione della società. Eventuali ulteriori estensioni temporali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, commi 7 e 8, sono subordinate a specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentiti il Consiglio di Dipartimento o della struttura universitaria interessata e il Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo.

2. Tenuto conto delle particolari natura e finalità di tali società, i rapporti tra l'Università e lo Spin-off sono regolati da apposita convenzione a titolo oneroso che ne disciplina la permanenza di cui al comma precedente, l'utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, servizi, software, personale e altri servizi.

3. In relazione allo Spin-off Universitario, l'onere è quantificato in misura del 5% del suo fatturato annuo, fino al limite massimo di 70.000 Euro di fatturato, per utilizzo di locali con metratura massima di 60 mq, da versarsi entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo. Nei casi di un fatturato annuo superiore a 70.000 Euro o di richiesta di spazi eccedenti i 60 mq, l'onere, da versarsi a scadenza annuale, è quantificato in base alle quotazioni locatizie per metro quadro OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, oltreché sulla base di una valutazione degli oneri per i servizi da parte degli uffici dell'Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell'Ateneo.

4. In relazione allo Spin-off Patrocinato, l'onere, da versarsi a scadenza annuale, è in tutti i casi quantificato in base alle quotazioni locatizie per metro quadro OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, oltreché sulla base di una valutazione degli oneri per i servizi da parte degli uffici dell'Area Edilizia e Infrastrutture dell'Ateneo.



5. A fronte del versamento, l'Università rilascia regolare fattura.

Art. 8 - Proprietà intellettuale.

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione è in capo al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 30/2005, in particolare l'art. 64 per quanto riguarda i rapporti tra la società e l'inventore.

2. Tale disposizione non si applica qualora i risultati della ricerca: a) siano stati anche in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin-off, sulla base dei contenuti e dei risultati della ricerca delle strutture e dei dipendenti dell'Università da cui ha avuto origine la proposta di riconoscimento della qualifica; b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con l'Università.

La proprietà e lo sfruttamento dei risultati così conseguiti devono essere oggetto di apposita convenzione tra la società e l'Università in base alle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia.

Art. 9 - Partecipazione del personale docente e ricercatore dell'Università.

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell'Università o del riconoscimento quale Spin-off. Pertanto, il personale docente e ricercatore che proponga l'attivazione di uno Spin-off deve partecipare al capitale della società con conferimenti in denaro ed impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off la propria partecipazione, salvo quanto disposto all'art. 3, comma 4, lett. c), a valersi anche per gli Spin-off Patrocinati.

2. L'autorizzazione al personale docente e ricercatore per lo svolgimento di attività o funzioni nell'ambito dello Spin-off viene rilasciata secondo le modalità e forme seguenti:

- a) al personale proponente, su sua richiesta, viene rilasciata, in forma espressa ed individuale, contestualmente al provvedimento di approvazione della costituzione dello Spin-off;
- b) al personale che ne faccia richiesta in un momento successivo alla costituzione dello Spin-off, viene rilasciata secondo le norme e procedure del regolamento vigente, tempo per tempo presso l'Ateneo, per le autorizzazioni degli incarichi extra-istituzionali del personale docente.

In entrambi i casi previsti dalle lettere a) e b), le autorizzazioni hanno validità ed efficacia fino alla prima data di scadenza della durata o del rinnovo della qualifica dello Spin-off successiva al rilascio dell'autorizzazione. Al raggiungimento della scadenza, il personale



interessato deve richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, che può essere rilasciato per le funzioni descritte al successivo comma 3, lettera a), per un solo ulteriore periodo di tre anni e per le attività descritte al successivo comma 3, lettere b) e c) nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 1, commi 7 e 8.

3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per le seguenti tipologie di funzioni o attività:

- a) responsabilità formali, anche retribuite, nella gestione della società, in relazione al personale a tempo pieno o a tempo definito, il quale sia proponente o comunque socio dello Spin-off, con poteri di rappresentanza o con poteri autonomi per legge o per delega, quali le cariche di presidente dell'organo amministrativo della società, amministratore delegato, amministratore unico;
- b) responsabilità formali, di norma non retribuite, nella gestione della società, in relazione al personale a tempo pieno o a tempo definito, il quale sia proponente o comunque socio dello Spin-off, senza poteri di rappresentanza o non comportanti la titolarità di alcun autonomo potere, quali la carica di componente del consiglio di amministrazione senza deleghe;
- c) attività, anche retribuite, con impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, fornendo alla società conoscenze e competenze generate nel contesto della ricerca, in relazione al personale a tempo pieno.

4. Le attività o funzioni autorizzate, con diritto al mantenimento in servizio, sono svolte dal personale alle seguenti condizioni:

- a) senza alcun vincolo di subordinazione;
- b) che non sussistano motivi o condizioni di incompatibilità, nell'interesse dell'Ateneo;
- c) che l'attività non rappresenti detrimento delle attività e funzioni didattiche, di ricerca scientifica e, eventualmente, gestionali affidategli presso l'Università o la struttura di afferenza;
- d) con espresso divieto al personale di svolgere attività in concorrenza con l'Ateneo e purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse, effettive o anche solo potenziali, rispetto all'Ateneo e alle attività e compiti svolti presso il proprio dipartimento o altra struttura dell'Ateneo.

Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere a)-b)-c)-d), il personale a tempo pieno, in relazione alle funzioni o attività di cui al precedente comma 3 lett. a)-b)-c), ed il personale a tempo definito, in relazione a quelle di cui al precedente comma 3 lett. a)-b), devono immediatamente darne comunicazione al Direttore del dipartimento di afferenza e agli uffici di competenza per il personale e cessare lo svolgimento dell'attività o funzione a favore dello Spin-off, a meno che non chiedano di essere collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 240 del 2010. In ogni caso possono mantenere la propria partecipazione sociale. La vigilanza è a cura del Direttore del dipartimento di afferenza che deve riferirne al Rettore e agli uffici di competenza per il personale. Al Direttore compete la verifica annuale



degli adempimenti didattici del personale docente, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal regolamento dei compiti didattici dell'Ateneo.

5. Non necessita di autorizzazione il personale a tempo definito per lo svolgimento di attività svolte a favore dello Spin-off nei limiti e forme di cui all'art. 11 del D.P.R n. 382/1980, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto all'ateneo e non siano in concorrenza con le attività dell'Ateneo.

6. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente e ricercatore di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

7. L'Università pubblica in apposita sezione della "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale l'elenco delle attività o funzioni autorizzate a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 10 - Partecipazione del personale tecnico amministrativo dell'Università.

1. Per il personale tecnico amministrativo si applicano le norme previste dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni tra i quali l'obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti. Si applica, inoltre, il comma 7 dell'art. 9.

2. Il Personale tecnico-amministrativo, nel rispetto delle incompatibilità previste dal rapporto di lavoro con l'Università, può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita di natura occasionale, nonché assumere nell'interesse dell'Ateneo cariche gestionali nella società secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina del rilascio dell'autorizzazione al personale tecnico-amministrativo allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001.

3. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano le disposizioni specifiche previste per tale categoria di personale.

Art. 11 - Partecipazione di assegnisti di ricerca, dottorandi e specializzandi dell'Università.

1. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo in materia di assegni di ricerca e di dottorato di ricerca, previo parere del tutore,



su autorizzazione rispettivamente del Direttore di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato. Si applica, inoltre, il comma 7 dell'art. 9.

2. Gli specializzandi iscritti a scuole di specializzazione medica non possono svolgere attività a favore dello Spin-off.

Art. 12 – Obblighi di dichiarazione del personale dell'Università.

1. Il personale docente in regime di tempo pieno e il personale tecnico amministrativo dell'Università, che partecipano allo Spin-off, devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. Inoltre, entro 15 giorni dall'erogazione, lo Spin-off deve comunicare all'Università l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti dell'Università, in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D.lgs. n. 165 del 2001. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

2. Il personale dipendente dell'Università, che partecipa ad uno Spin-off, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti d'interesse, anche potenziali, tra le sue partecipazioni, attività o funzioni nella società, da elencarsi chiaramente, e le attività o gli interessi propri dell'Università. Deve contestualmente dichiarare che lo svolgimento di tali attività o funzioni non comporta alcuna limitazione o possibile detrimento al normale assolvimento delle funzioni di didattica, di ricerca o gestionali affidate al medesimo presso l'Ateneo e dei propri obblighi istituzionali.

3. Con il medesimo atto il soggetto interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente:

- a) a che la sua partecipazione nello Spin-off quale socio o lo svolgimento di attività e/o di funzioni nell'ambito dello Spin-off, da specificare se già definite e/o future, non siano in concorrenza con le attività e gli interessi dell'Ateneo, con quelle della struttura universitaria di afferenza e con le proprie attività di didattica, scientifiche e di ricerca, e con i propri altri impegni e funzioni istituzionali;
- b) a non utilizzare, per i fini delle sue partecipazioni, attività o funzioni nello Spin-off, spazi, strumentazioni ed attrezzature dell'Ateneo, nonché a non avvalersi di altro personale dipendente o collaboratore dell'Università, salvo quanto eventualmente autorizzato dall'Università alla società;
- c) a comunicare immediatamente all'Università ogni modifica delle circostanze di fatto e di diritto, anche potenziali, che possano portare a configurare le situazioni di incompatibilità, conflitti d'interesse, concorrenza di cui sopra, e a cessare lo svolgimento dell'attività prestata per la società;



d) ad invitare lo Spin-off all'adempimento di quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano, per quanto compatibili, anche ai titolari di assegni di ricerca e dottorandi di ricerca dell'Università che partecipano allo Spin-off.

Art. 13 - Disciplina delle incompatibilità specifiche.

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, il Direttore generale e i Dirigenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente.

2. È fatto divieto a chi ricopre cariche direttive e amministrative in uno Spin-off di assumere la Direzione di Centri Universitari.

3. Valgono in ogni caso le incompatibilità eventualmente disposte da norme di legge, statutarie e regolamentari dell'Università.

Art. 14 - Procedura di costituzione e di rinnovo della qualifica dello Spin-off.

1. La proposta di costituzione di uno Spin-off è sottoposta all'Università che ne cura l'istruttoria tramite i competenti uffici amministrativi, i quali ne informano il Pro Rettore con competenze sulla Terza Missione, per quanto concerne la valorizzazione della ricerca. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato accademico, acquisiti il parere obbligatorio non vincolante del Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo e il preventivo parere del Consiglio di Dipartimento o della struttura universitaria che eventualmente deve ospitare la nuova iniziativa e di quelli di afferenza dei proponenti, che devono esprimersi sulle questioni di incompatibilità e conflitto d'interesse del personale afferente rispetto alle attività e funzioni da svolgere nello Spin-off.

In relazione alla proposta di "Spin-off Universitario" il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo delibera in merito all'entità della partecipazione al capitale sociale, in termini di conferimento in denaro o di conferimento di beni diversi dal denaro, che deve essere sottoscritta dall'Università.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente, rilascia ai proponenti l'autorizzazione, la quale, tenuto conto dei pareri di cui sopra, indica, per ciascuno ed in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la



necessità dell'opzione per il tempo definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni. I proponenti dell'iniziativa diversi dall'Università, non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione dello Spin-off.

L'atto deliberativo relativo allo "Spin-off Universitario" è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

2. La proposta per il riconoscimento della qualifica di Spin-off deve essere corredata da un progetto imprenditoriale (*business plan*) contenente:

- a) il contenuto ed i risultati, in via dettagliata, della ricerca da cui ha origine la proposta di Spin-off e il ruolo che le strutture e i dipendenti dell'Università hanno svolto nella ricerca;
- b) gli obiettivi;
- c) il piano finanziario;
- d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- e) il carattere innovativo del progetto;
- f) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto;
- g) la descrizione dettagliata dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno temporale richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione e agli altri organi coinvolti dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina prevista dal D.M. n. 168/2011 e dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento. A tal fine il personale interessato allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;
- h) le modalità di eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta alla stessa;
- i) l'indicazione dei soggetti o loro tipologie, diversi dai proponenti universitari, che si ritiene debbano partecipare o essere coinvolti e le modalità della loro partecipazione, e ciò anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del regolamento;
- j) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.

Oltre alla documentazione di cui sopra la proposta deve essere corredata da:

- k) proposta di convenzione per l'utilizzo dello specifico logo di accreditamento aziendale dell'Università;
- l) proposta di convenzione per la disciplina degli eventuali permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, software, personale dell'Università e altri servizi;
- m) proposta di Statuto della società;
- n) proposta di Patti parasociali, nel caso di Spin-off Universitario.

3. I proponenti e i soggetti dell'Università coinvolti nella presente procedura sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione in qualsiasi formato o supporto ricevuta, da intendersi come riservata e confidenziale.



4. La regolare costituzione della società deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera consiliare di riconoscimento della qualifica di Spin-off. La mancata costituzione entro tale termine fa decadere il riconoscimento.

5. Alla sua costituzione e prima dell'inizio dell'attività, la nuova società deve essere iscritta all'Albo online degli Spin-off tenuto dall' Ateneo.

6. Il Rettore designa il componente del consiglio di amministrazione dello Spin-off Universitario riservato alla nomina dell'Ateneo. Tale soggetto deve fornire al Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo almeno una volta all'anno una relazione scritta sull'attività della società.

7. Per le modifiche a quanto approvato dall'Università in sede di riconoscimento di uno Spin-off, provvede il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo.

8. Il rinnovo della qualifica dello Spin-off, secondo la durata prevista dall'art. 1, commi 7 e 8, deve essere richiesto motivatamente dalla società almeno 90 giorni prima del termine perentorio di ciascuna scadenza. La mancata istanza di rinnovo, da intendersi quale tacita rinuncia, produce la decadenza automatica dalla qualifica di Spin-off. L'interesse dell'Università è valutato dalla stessa con giudizio insindacabile in sede di autorizzazione del rinnovo da adottarsi con la procedura di cui al comma 1. La richiesta è corredata di una dettagliata relazione circa lo stato finanziario e delle attività dello Spin-off, in particolare con riferimento al raggiungimento, allo scostamento o alle criticità rispetto al *business plan* approvato al momento della costituzione, di cui al comma 2 lettere da b) ad f), agli investimenti effettuati, ai risultati ottenuti dalla ricerca, nel rispetto comunque della riservatezza di dati e informazioni secondo le norme o eventuali accordi stipulati in materia dalla società, alle future prospettive e sviluppi del progetto imprenditoriale.

Art. 15 - "Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo"

1. È costituito, con apposito decreto rettorale, il "Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo". Il Comitato è composto da cinque docenti: uno, che lo presiede, nominato dal Rettore e, su proposta di quest'ultimo, due membri designati dal Senato Accademico e due dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

2. I compiti del Comitato sono la promozione e la valutazione delle proposte di nuove iniziative, nonché il monitoraggio della congruenza delle attività di Spin-off e Start-up con quanto indicato nell'art.14.



3. L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione, a cadenza annuale, di una relazione sullo stato degli Spin-off dell'Ateneo. La relazione viene inviata al Rettore, al Prorettore con competenze sulla Terza Missione per quanto concerne la valorizzazione della ricerca, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed ai Direttori dei Dipartimenti o delle strutture interessate dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sulla base di tale relazione, può:

- a) disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società;
- b) revocare autorizzazioni rilasciate;
- c) risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con gli Spin-off.

4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del Comitato. È facoltà del Presidente disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni seduta del Comitato viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. La seduta del Comitato può svolgersi in via telematica, ma si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante. Il Comitato, entro un mese dal ricevimento della documentazione completa, da intendersi tale a seguito anche di eventuali richieste di integrazione proprie o dell'amministrazione universitaria, adotta i propri motivati pareri o decisioni. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nell'albo on line dell'Università degli Studi di Parma, e abroga e sostituisce integralmente il precedente "Regolamento per l'istituzione di Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Parma" emanato con D.R. n. 58/20119 Prot. n. 6319 del 14 gennaio 2019.

2. Dal momento della sua entrata in vigore, agli Spin-off già costituiti si applica il presente regolamento con le seguenti specifiche disposizioni.

Agli Spin-off ai quali l'Università partecipi in qualità di socio, costituiti da sei anni o più, è riconosciuta la qualifica di Spin-off dell'Università per tre anni; a quelli costituiti da meno di sei anni è riconosciuta la qualifica di Spin-off dell'Università per tre anni, rinnovabile alla scadenza per ulteriori tre anni.

Agli Spin-off ai quali l'Università non partecipi in qualità di socio è riconosciuta la qualifica di Spin-off Patrocinato per tre anni, rinnovabile alla scadenza ai sensi dell'art. 1 comma 8.

Entro dodici mesi, tali Spin-off devono adeguare i propri statuti e patti parasociali, nonché le convenzioni in essere con l'Università, a quanto previsto nel regolamento, fatti salvi gli effetti prodotti in esecuzione delle previgenti norme. La società entro sessanta giorni deve



depositare copia conforme all'originale di tali atti. Ove ciò non sia possibile senza grave ed irrimediabile pregiudizio per gli interessi già in essere della società, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo, può concedere, con proprio provvedimento motivato, sentiti gli interessati, termini più ampi.

3. Agli Spin-off, già costituiti e partecipati dall'Università di Parma, in relazione ai quali, in ottemperanza al D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico delle società a partecipazione pubblica", l'Università sia tenuta a dismettere le proprie quote di capitale nei termini di legge, può essere riconosciuta su richiesta della società la qualifica di "Spin-off Patrocinato" con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Spin-off/Start up d'Ateneo e del Consiglio della struttura universitaria eventualmente ospitante lo Spin-off. La società così riconosciuta deve adeguare, entro sei mesi, i propri statuto e patti parasociali, nonché le convenzioni in essere con l'Università, a quanto previsto nel regolamento, fatti salvi gli effetti prodotti in esecuzione delle previgenti norme.

4. Al personale universitario partecipante agli Spin-off già costituiti, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni in relazione allo svolgimento di attività o di funzioni già autorizzate:

- a) il personale proponente lo Spin-off, che sia stato autorizzato al momento dell'approvazione della costituzione dello stesso, prosegue le proprie attività o funzioni per tre anni.
- b) il personale, che sia stato autorizzato dopo la costituzione dello Spin-off in base ai rispettivi regolamenti per le autorizzazioni alle attività extra-istituzionali, prosegue le proprie attività o funzioni secondo quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione individualmente rilasciato fino alla scadenza ivi prevista.

In entrambi i casi previsti dalle lettere a) e b), al raggiungimento della scadenza, il personale, qualora interessato, deve richiedere il rinnovo dell'autorizzazione che può essere rilasciata nei termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 9, 10 e 11, a seconda della categoria di appartenenza.

5. Le disposizioni transitorie di cui ai tre commi precedenti si applicano anche alle società che risultano iscritte quali "Start-up" nell'apposito elenco del Registro delle imprese all'atto dell'entrata in vigore del regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento, si rinvia alle definizioni e a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni dell'Ateneo, nonché dalla normativa vigente in materia, in particolare alle norme sulle società contenute nel codice civile e, in relazione alle società partecipate dall'Università quale socio, nel D.Lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

7. La relazione annuale del Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo sullo stato degli Spin-off deve riferire sullo stato di applicazione del presente regolamento, sentiti il Pro Rettore e il



UNIVERSITÀ DI PARMA

Dirigente con competenze sulla Terza Missione. Sulla base di essa, il Consiglio di Amministrazione può rivedere il regolamento ai fini di adeguarlo, da un lato, a sopraggiunte necessità operative rispetto ai suoi principi, obiettivi e funzioni o, dall'altro, al contesto della normativa nazionale e comunitaria in materia di costituzione e mantenimento di società spin-off da parte delle università o di partecipazione di queste a società di capitali.



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

ALLEGATO N. 1 al “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up”

“LOGO DI ACCREDITAMENTO AZIENDALE”

